



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL GIUDICE DI PACE DI S. ANASTASIA

N.R.G. 2650/2018

Sent. n. 1352/2020

Reg. Gen. n. 2650/2018

Cron. 2674/2020

REG. 522/2020

in persona dell'Avv. Giuseppe Fimiani ha pronunciato a norma dell'art. 132 c.p.c. nel
 testo riformato a seguito della L. n. 69/09 la seguente



SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2650/2018 del R.G.A.C. ed avente ad oggetto restituzione
 somme e risarcimento danni

TRA

[REDACTED] CIRO, nato a [REDACTED]

[REDACTED] rapp.to e difeso, in forza di mandato a margine dell'atto di
 citazione dagli Avv.ti Pierluigi Telese e Tiziana Pane ed elett.te dom.to presso il loro
 studio in Ercolano (NA) alla Via Panoramica, 60

ATTORE

CONTRO

[REDACTED] S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in [REDACTED]

[REDACTED]

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per le parti come da verbale di udienza del 16.10.2019

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Nel merito ritiene il giudicante che la domanda, è proponibile, atteso che la parte attrice ha dimostrato di aver esperito il tentativo obbligatorio di mediazione.

Nel merito, la domanda di restituzione delle somme dell'istante [REDACTED] Ciro è fondata.

Parte attrice, invero, ha stipulato un contratto di mutuo n. 104368 con l'istituto [REDACTED] [REDACTED] S.p.A., per il tramite della mandataria [REDACTED] S.p.A., per un capitale lordo di euro 24.000,00, da rimborsare mediante mandato irrevocabile al datore di lavoro a tratteneere n. 120 rate da euro 200,00 cadauna e in data 29.10.2008, allo scadere della 18ª rata di rimborso, il predetto finanziamento veniva anticipatamente estinto, con anticipo sulla scadenza naturale.

A seguito della estinzione anticipata del suddetto finanziamento, tuttavia, non veniva effettuato il rimborso delle spese di commissioni e del premio assicurativo per il periodo non goduto.

Sul punto occorre premettere che l'art. 125 sexies del D. Lvo n°385/93 (testo Unico Bancario) e l'art. 2033 c.c., riconoscono al consumatore la facoltà dell'adempimento anticipato con versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli oneri maturati.

In effetti secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, in questi casi, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Dal che ne deriva, che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie, le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote. Di conseguenza, le clausole contrattuali che impongono la limitazione o la negazione di tale diritto sono da considerarsi vessatorie, in quanto determinano uno squilibrio tra diritti ed obblighi nel rapporto tra professionista e consumatore e pertanto sono da ritenersi nulle. Infatti ai sensi dell'art. 1418 c.c., sono da considerarsi nulle per

contrarietà alle norme summenzionate, tutte le clausole che stabiliscono la non rimborsabilità delle spese e degli oneri corrisposti dal cliente in caso di estinzione anticipata del prestito, anche in caso di specifica approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341 c.c. e 1342 c.c., e pertanto il cliente, ha diritto ad ottenere il rimborso delle commissioni e degli oneri corrisposti anticipatamente e non maturati, in seguito all'intervenuta anticipata estinzione.

Ora, atteso che la parte attrice ha corrisposto, la somma di euro 929,34 per le commissioni al mandante, euro 2.824,80 per le commissioni d'intermediazione e per il premio assicurativo, la somma di euro 970,30, appare certo che la stessa abbia il diritto di ottenere la restituzione della quota parte non goduta delle commissioni e dei costi assicurativi e corrispondente alle mensilità residue, posto che ha correttamente dimostrato che in data 29.10.2008, il predetto contratto di finanziamento veniva estinto anticipatamente e che la parte convenuta, non ha provveduto al rimborso delle commissioni e spese contrattuali per il periodo non goduto.

Per quanto concerne il quantum della determinazione operata da parte attrice, lo stesso appare rispondente al criterio proporzionale, *ratione temporis* e può ritenersi pacifico il rimborso complessivo richiesto, individuato in euro 4.015,77, al netto di quanto restituito a seguito di reclamo, a titolo di restituzione dei costi per le commissioni al mandante, alle commissioni d'intermediazione e dei costi assicurativi, tutti non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo n. 104368 alla 18^a rata per le motivazioni indicate, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione a favore dei procuratori costituiti, avendone fatto espressa richiesta.

P. Q. M.

il Giudice di Pace di S. Anastasia, in persona dell'Avv. Giuseppe Fimiani, definitivamente

